

aspettava appunto quest'occasione per proporre alcuni articoli fondamentali, dai quali può dipendere il maggiore o minor prodotto, la maggiore o minor facilità d'esazione, la maggiore o minore giustizia dell'imposta, secondo che saranno accolti o no dalla Camera.

In quanto al progetto di legge di cui ho parlato, io lo depongo sul banco della Presidenza, onde faccia il suo corso negli uffici secondo il regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Turcottì.

(Non è appoggiato.)

Ora porrò ai voti i due ultimi paragrafi dell'articolo 3, lasciando in disparte il primo, perchè sia di nuovo dalla Commissione esaminato.

(La Camera approva.)

TURCOTTI. Propongo di aggiungere tra gli articoli 3 e 4 i seguenti articoli che sono la conseguenza del discorso che ho pronunziato ieri.

« Art. 4. Prima dell'estrazione a sorte la lista di leva verrà divisa in cinque categorie, come segue :

« 1° Di giovani appartenenti a famiglie agiatissime possidenti in stabili, mobili, capitali, pensioni, stipendi e valori d'ogni genere per una somma capitale sopra i due milioni di lire.

« 2° Idem di possidenti sopra un milione;

« 3° Idem di possidenti sopra le 200,000 lire;

« 4° Idem di semplici possidenti pel valore di sole lire 200 fino alla somma di 200,000 lire;

« 5° Di contadini ed operai giornalieri nullatenenti.

« Il nome degli individui della prima categoria verrà inscritto quattro volte;

« Quei della seconda, tre volte;

« Quei della terza, due volte;

« Quei della quarta, una volta;

« Quei della quinta, una metà. » (Iparità generale)

È naturale che la novità della mia proposta ecciti l'ilarità della Camera; io prego i miei colleghi ad ascoltare il resto dell'articolo, e vedranno come sia possibile e facile ottenere l'iscrizione di una metà di un individuo.

« Per ottenere la sola metà in favore dei contadini ed operai nullatenenti si porranno i nomi loro in un'urna separata; poscia verranno estratti uno ad uno fino alla metà; gli estratti saranno liberi dal servizio militare; i rimasti, cioè l'altra metà, verranno compresi nella lista di leva, ed allora soltanto si farà l'estrazione nel modo ordinario.

« Art. 5. Ogni iscritto nella lista di leva, o chi per esso, un anno prima delle operazioni della leva stessa è tenuto a fare la consegna in carta semplice della cifra approssimativa del totale di tutti gli averi, redditi, stipendi, pensioni, ecc. della famiglia a cui appartiene.

« Art. 6. Sarà cura degli intendenti di caduna provincia dello Stato di pubblicare ogni anno in un colla nota di tutti gli iscritti nella lista di leva la cifra rispettiva, consegnata o presunta, del totale degli averi della famiglia a cui appartiene l'iscritto medesimo, onde la pubblicità serva di primo ritengo a coloro che per defraudare la legge fossero tentati di celare i propri mezzi ed averi.

« Art. 7. L'intendente, il comandante il sindaco ed un consigliere del comune a cui appartiene l'iscritto ed un impiegato del Governo, dopo informazioni prese, stabiliranno definitivamente come arbitri la cifra che sarà da loro presunta o modificata su quella consegnata del totale degli averi della famiglia di cadun iscritto, tenuta a calcolo ogni circostanza grave ed influente che il buon senso, il buon volere e

la giustizia naturale saprà loro suggerire o ad essi come a giudici potrà essere fatta presente dagli interessati.

« Art. 8. Il loro giudizio avrà immediatamente il suo effetto; ma gli interessati potranno, entro l'anno, appellarsi di sopruso presso i tribunali ordinari, i quali, in caso di malversazione, di manifesta ingiustizia o di abuso di potere nei giudici arbitri, dovranno riferire al Ministero degli interni e della guerra, i quali di concerto procederanno sommariamente onde vengano risarciti i danni ai pregiudicati a spese dei colpevoli. »

Come vede la Camera, questi articoli si spiegano da sé stessi. Io non aggiungerò altro; so che la Camera difficilmente li approverà, e forse non si alzerà neppure un numero sufficiente di deputati per appoggiarli, ma so ancora che molti articoli di legge non si approvano appunto perchè sono nuovi. Del resto, io mi rimetto al giudizio della Camera medesima.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda appoggiare le proposte fatte dal deputato Turcottì.

(Sono appoggiate.)

Allora le metterò ai voti.

(La Camera rigetta.)

« Art. 4. I cittadini dell'isola di Capraia sono soggetti soltanto alla leva di mare. »

SANTACROCE. Mi pare che qui si potrebbero aggiungere anche le isole della Maddalena e di San Pietro che sono presso a poco nella stessa condizione della Capraia.

PETITTI, relatore. L'esenzione data all'isola di Capraia è per la sua posizione geografica. Si sa che quest'isola è distante dalla terraferma 120 chilometri, e che è pure molto distante dalla Sardegna, mentre che le isole della Maddalena e di San Pietro non hanno questa lontananza.

LA MARMORA, ministro della guerra. Darò una spiegazione.

Io credo che l'intenzione del deputato Santacroce sia di favorire la marina, e se è per questo che egli fece la sua proposta, gli osserverò che la marina è già favorita dacchè tutti gli uomini di mare possono passare nella categoria degli esenti per essere ammessi nel corpo Real Navi.

SANTACROCE. È ben vero quel che dice il signor ministro che gli iscritti marittimi possono essere dedotti dalla leva, ma all'articolo 9 è detto che questi abbiano diciotto mesi di navigazione, e siccome in Sardegna tutte le persone iscritte non possono avere, come altrove, questi diciotto mesi di navigazione, esse non potrebbero godere di questo favore. Per conseguenza bisognerebbe almeno fare un'eccezione.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Santacroce, il quale consiste nell'aggiungere all'isola di Capraia quelle della Maddalena e di San Pietro.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Nessuno può essere ammesso a pubblico ufficio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata. »

MELLANA. Domando che questo articolo venga soppresso. Io non veggio utilità alcuna a che sia prevista una infrazione della legge. Il Ministero, il quale assegna gli impieghi, riconoscerà se le persone a cui li dà abbiano adempiuto alla leva. Ma se si mantenesse l'articolo quale è proposto, si po-